



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 09 del Registro del 15 GENNAIO 2026

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "SARACENATLETICA" per lo svolgimento della gara sportiva promozionale su strada podistica, denominata "10 MIGLIA TE LI FURNEDDHRI", che si svolgerà il 18 Gennaio 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n.168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con nota protocollo n. 0011700 del 12/01/2026, con la quale il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "SARACENATLETICA" con sede legale in Collepasso (LE) alla via G. Gronchi n. 1, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara podistica su strada denominata "10 MIGLIA TE LI FURNEDDHRI" che si svolgerà in data 18 Gennaio 2026, con la partecipazione di circa 400 atleti, di categoria FIDAL-EPS, uomini, donne;

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà le strade comunali del Comune di Collepasso (LE), del Comune di Neviano (LE), e del Comune di Tuglie (LE), nonché le strade provinciali SP42 e SP43, entrambe di pertinenza della Provincia di Lecce;

ATTESO CHE con nota Protocollo n.0011672 del 12/01/2026 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto è stato richiesto all'associazione organizzatrice della competizione di comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti ostativi o contenenti prescrizioni, adottati dai comuni e dagli enti interessati dal percorso di gara;

VISTI i nulla osta ed il benessere tecnico allo svolgimento della competizione sportiva, subordinatamente alle condizioni ivi indicate, rilasciati dagli enti proprietari delle strade



REGIONE PUGLIA

interessate dal percorso di gara qui di seguito indicati: Comune di Tuglie e Provincia di Lecce, allegati all'istanza, nonché Comune di Collepasso e Comune di Neviano, entrambi acquisiti agli atti con protocollo n. 0012993 del 13/01/2026;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art.9, comma 6, del C.d.S) con la polizza assicurativa Polizze Infortuni e RCTO, RSM nn. 440886547 – 450366397 - 440886546 stipulata dalla FIDAL, allegata all'istanza di autorizzazione;

VISTA la dichiarazione, allegata all'istanza, con cui la MAG SpA, in qualità di intermediaria regolarmente iscritta alla Sezione B del registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. n. 209/2005) al numero B000400942, attesta che la FIDAL- Federazione Italiana di Atletica Leggera ha in corso con la Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A. la polizza Multirischi - Infortuni ed RCT/O- RSM NN. 440886547-450366397-440886546, con copertura assicurativa dal 31/12/2024 al 31/12/2026, regolarmente operante per i Tesserati e per le Società Affiliate, ed anche per l'ASD "SARACENATLETICA", con Codice Federale n. LE304;

VISTA la copia della Polizza Convenzione Multirischi - Infortuni n. 440886547, RCT-O n. 450366397, RSM n. 440886546, stipulata dalla FIDAL- Federazione Italiana di Atletica Leggera- con la Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A., con decorrenza dalle ore 24.00 31.12.2024 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026, acquisita agli atti con protocollo n. 0018885 del 15/01/2026;

VISTA la nota della FIDAL, da cui risulta che la manifestazione di trail nazionale "Te Li Furneddhri"- Collepasso 2026-01-18, è stata inserita nel calendario FIDAL 2026, acquisita agli atti con prot. n. 0012993 del 13/01/2026 ;

VISTI l'elenco analitico del percorso di gara, completo di cronotabella e di planimetria, ed il programma di gara;

VISTO il Piano di Sicurezza, acquisito agli atti con Protocollo n. 0012993 del 13/01/2026;

VISTA la comunicazione liberatoria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A



REGIONE PUGLIA

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "SARACENATLETICA" con sede legale in Collepasso (LE) alla via G. Gronchi n. 1, allo svolgimento della gara podistica su strada denominata "10 MIGLIA TE LI FURNEDDHRI", che si svolgerà il giorno 18 Gennaio 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dagli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara, con gli atti citati in premessa, che qui si intendono richiamati, nonché le seguenti prescrizioni:

- per l'intera durata della manifestazione, deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno 2 ambulanze con medico a bordo al seguito della corsa, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e un secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada", segnalando l'inizio e la fine del gruppo dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere garantito, ai sensi dell'art.9 commi 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992, il servizio di scorta da parte degli organi di polizia municipale, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
- prima dell'inizio della gara, deve essere effettuato un sopralluogo sull'intero percorso per accertare la piena transitabilità delle strade e l'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli;
- deve essere data pubblicità alla gara, con sufficiente anticipo, attraverso i mezzi di informazione o con altre forme idonee, per comunicare all'utenza il suo svolgimento;
- deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore alle direzioni delle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, indicando la data, la durata e il percorso di gara e i percorsi alternativi.

Gli organizzatori della manifestazione podistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;



REGIONE PUGLIA

- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata al numero dei partecipanti alla gara e, comunque, nel numero stabilito negli atti di nulla osta degli Enti interessati.

È fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara siano rimossi i relativi presidi e sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, di competenza della Prefettura di Lecce, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Collepasso (LE), del Comune di Neviano (LE) e del Comune di Tuglie (LE) e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Il Presidente
Antonio Decaro